Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 giugno 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 28 maggio 1965, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Antoine Poumpouras, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Grecia.

(3968)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 maggio 1965, n. 581.

Sanzioni penali per infrazioni alle norme sull'abolizione delle discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto all'interno della C.E.E.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I vettori, in quanto soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 11 del 27 giugno 1960 del Consiglio della Comunità economica europea, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee del 16 agosto 1960, i quali omettono di comunicare ogni utile informazione relativa alle tariffe, convenzioni, accordi sui prezzi e sulle condizioni di trasporto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento suindicato, ovvero forniscono informazioni false, sono puniti con l'ammenda da lire 75.000 a lire 200.000.

La stessa pena si applica ai vettori che si sottraggono agli obblighi previsti dall'articolo 6 del citato Regolamento, concernente la compilazione e la conservazione del documento di trasporto.

Per i termini e le modalità delle comunicazioni di cui al primo comma, si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica recante norme di esecuzione del Regolamento n. 11 suindicato.

Art. 2.

I vettori, gli armatori, i commissari e gli intermediari di trasporto, nonchè coloro che effettuano direttamente prestazioni accessorie di trasporto, i quali non forniscono, nel termine che verrà ad essi prescritto, le informazioni di cui agli articoli 11 e 13 del Regolamento n. 11 indicato nel precedente articolo, che venissero loro richieste dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — ovvero forniscono informazioni false, sono puniti con l'ammenda da lire 75.000 e lire 200.000.

Art. 3.

La prevenzione e l'accertamento delle contravvenzioni alla presente legge spettano agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonchè ai funzionari del Ministero

dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — muniti di apposito documento di riconoscimento.

Una copia del verbale di accertamento dovrà essere in ogni caso trasmessa al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — nonchè alla questura della Provincia nella quale ha sede l'impresa.

Al fine di controllare l'esecuzione degli obblighi imposti alle imprese dagli articoli 5, 6, 11 e 13 del Regolamento n. 11, indicato nel precedente articolo 1, i predetti funzionari ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e nei veicoli o natanti delle imprese, esigere chiarimenti e notizie.

Essi assistono, se del caso, i mandatari della Commissione della Comunità economica europea nell'esercizio dei poteri a questi riconosciuti dal citato Regolamento, prestando ad essi l'aiuto necessario.

Nel caso in cui il vettore si opponga ai controlli di cui al presente articolo ed a quelli effettuati dai mandatari della Commissione in base all'articolo 14 del Regolamento n. 11 sopra indicato, il Pretore può disporre il libero accesso agli impianti e sui veicoli dell'impresa con l'assistenza della forza pubblica.

Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui al precedente capoverso è punito con l'ammenda da lire 75.000 a lire 200.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1965

SARAGAT

MORO — JERVOLINO — REALE — FANFANI — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 maggio 1965, n. **582**.

Deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in materia di assegnazione degli alloggi per i lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni sulle assegnazioni contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, gli alloggi costruiti in base alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676;

La formulazione ed approvazione delle graduatorie, nonchè l'assegnazione di detti alloggi restano di competenza dei Comitati provinciali di cui all'articolo 7 della stessa legge.

Per la formazione e pubblicazione dei bandi, la presentazione e l'istruttoria delle domande, la formazione delle graduatorie e la formazione dello schedario degli assegnatari, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in quanto compatibili con le norme della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni degli alloggi si applicano gli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — FERRARI AGGRADI — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 maggio 1965, n. **583**.

Norme interpretative della legge 27 settembre 1963, n. 1315, sul miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale ed estensione della legge stessa ai titolari dei sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'integrazione temporanea prevista dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, deve intendersi dovuta anche ai titolari di trattamento ordinario, sia normale che privilegiato, liquidato in sostituzione della pensione di guerra o con questa cumulabile, nonchè ai titolari dell'assegno integratore previsto dagli articoli 49 e 57 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dall'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, estesa agli ufficiali della Guardia di finanza con la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, dall'articolo 30 della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa ai sottufficiali della Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, dall'articolo 29 della legge 3 aprile 1958, n. 460, dall'articolo 50 della legge 1° giugno 1961, n. 512, dall'articolo 20 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dall'articolo 19 della legge 3 agosto 1961, n. 833, dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1961, n. 1168, dall'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 86, dagli articoli 29 e 96 della legge 18 febbraio 1963, n. 173.

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, deve intendersi nel senso che l'aumento del 45 per cento in esso richiamato non assorbe l'assegno integrativo previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.

Art. 3.

L'integrazione temporanea, prevista dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, è estesa con la stessa decorrenza ai titolari del sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, numero 1407 e successive modificazioni, con esclusione del carovita previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, numero 1088, e successive modificazioni.

Il relativo onere è a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Art. 4.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge hanno valore di interpretazione autentica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 584.

Mutamento del fine statutario del Dispensario antitubercolare Rosa Serraino Vulpitta, con sede in Trapani, in quello di Cronicario con annessa casa di riposo sotto la denominazione di « Pia opera Rosa Serraino Vulpitta ».

N. 584. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine statutario del Dispensario antitubercolare Rosa Serraino Vulpitta, con sede in Trapani, viene mutato in quello di Cronicario con annessa casa di riposo, sotto la denominazione di « Pia opera Rosa Serraino Vulpitta » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1965, n. 585.

Autorizzazione all'Automobile Club di Biella ad acquistare un complesso immobiliare, sito in Biella.

N. 585. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Biella, viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal signor Giovanni Battista Delleani, per l'importo complessivo di L. 25.000.000, l'intero complesso immobiliare sito in Biella, viale Matteotti, fabbricato di civile abitazione di tre piani fuori terra ai numeri civici 11 e 13, nonchè il cortile e rustico retrostanti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965, n. 586.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare un appartamento, sito in Brindisi.

N. 586. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, viene autorizzata ad acquistare in proprietà dall'impresa Maglio - Passante e Bitondo, al prezzo di L. 8.400.000, un appartamento, sito in Brindisi, via Amena n. 6, composto di tre stanze più servizi, da destinarsi a sede del dipendente gruppo provinciale di detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1965, n. 587.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione nel Capitolo cattedrale di Chioggia di un canonicato semplice intitolato a San Giovanni Battista.

N. 587. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chioggia in data 8 dicembre 1964, relativo alla istituzione, nel Capitolo cattedrale di Chioggia, di un canonicato semplice intitolato a San Giovanni Battista.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. 588.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Opera diocesana per la preservazione e diffusione della Fede », con sede in Bari.

N. 588. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Opera diocesana per la preservazione e diffusione della Fede », con sede in Bari, e viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 121. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Villaricca (Napoli).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Villaricca — al quale la legge assegna venti membri — risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da consiglieri di quattro correnti politiche, nessuna delle quali poteva contare su una decisiva prevalenza numerica.

Si veniva, in tal modo, a determinare in seno al predetto Consiglio la contrapposizione di vari schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 7-14 gennaio e 15-20 febbraio c. a., si concludevano tutte con esito negativo.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 22 febbraio 1965 — disponeva due successive convocazioni di quell'organo, per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le sedute, indette per il 3 ed il 4 marzo 1965, andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dello Ente, con rapporto in data 17 marzo 1965, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Villaricca in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 aprile 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Villaricca ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del consigliere di 1ª classe, dott. Mario Albano.

Roma, addì 18 maggio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Villaricca non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 aprile 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villaricca è sciolto.

Art. 2.

Il consigliere di 1ª classe, dott. Mario Albano, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(3922)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Canino (Viterbo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Canino — al quale la legge assegna 20 membri — risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da vari gruppi di diversa ispirazione politica i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante il richiamo del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 21 dicembre, 29 dello stesso mese e 5 gennaio, si concludevano tutte con esito negativo.

Allora — allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge — il prefetto, con decreto 4 marzo 1965, numero 504, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva una ulteriore convocazione straordinaria di quell'organo per la elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita menzione dei successivi provvedimenti cui si sarebbe eventualmente fatto luogo, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto l'adunanza, tenutasi il 13 marzo 1965, dopo due votazioni infruttuose, perdeva il prescritto numero dei presenti.

Il prefetto, ritenuta, in tal modo, acquisita la dimostrazione dell'impossibilità, per quel Consiglio comunale, di adempiere un tassativo obbligo di legge, con rapporto in data 16 marzo 1965, ha proposto — a norma del citato art. 323 — lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Canino in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 aprile 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Canino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del direttore di sezione, dottor Ugo Landolfi.

Roma, addì 18 maggio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Canino non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 aprile 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Canino è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Ugo Landolfi, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(3921)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Montesarchio (Benevento).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Montesarchio — al quale la legge assegna trenta membri — risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, di vari gruppi consiliari, di opposte tendenze, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Si veniva, pertanto, a riprodurre, nella sostanza, quella stessa situazione di forze eterogenee che aveva già negativamente caratterizzato, sul piano funzionale, la precedente rappresentanza elettiva, determinandone lo scioglimento.

Le profonde divergenze tra i vari gruppi hanno impedito, infatti, nonostante i numerosi tentativi esperiti ed i formali richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Dopo che ben quattro adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 12 e 19 dicembre 1964, 9 e 10 gennaio 1965, si erano concluse con esito negativo, il prefetto sollecitava, tramite il commissario straordinario, una nuova convocazione del Consiglio, formulando, con lettera notificata a tutti i consiglieri, l'esplicita avvertenza che, qualora anche questa fosse risultata infruttuosa, egli avrebbe proposto lo scioglimento dell'organo.

Neppure tale tentativo aveva esito, in quanto la seduta, fissata per il 13 febbraio, risultava deserta, come pure deserta risultavano le successive sedute del 25 e 26 stesso mese che il prefetto aveva ritenuto di convocare d'ufficio.

Sebbene fosse ormai evidente l'incapacità del Consiglio comunale di provvedere alla costituzione degli organi, il prefetto, allo scopo di non lasciare alcunchè d'intentato e per porre il Consiglio stesso inequivocabilmente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, disponeva — con decreto dell'8 marzo 1965, fatto notificare a tutti i consiglieri — due ulteriori convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, rinnovando — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — la diffida a provvedere al riguardo a scanso del provvedimento di rigore previsto dalla menzionata disposizione.

Ma nemmeno tale estremo tentativo ha sortito gli effetti voluti, in quanto anche queste ultime sedute, fissate per il 16 e il 20 marzo, sono state dichiarate deserte per mancanza del «quorum» di legge: ciò che ha indotto il prefetto ad avanzare formale proposta di scioglimento del predetto Consiglio.

Attesa la persistente inadempienza del Consiglio comunale di Montesarchio — ad onta dei richiami del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 28 aprile 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Montesarchio ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Paolo De Dominicis, funzionario di prefettura.

Roma, addì 20 maggio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Montesarchio (Benevento) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 aprile 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montesarchio è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo De Dominicis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(3926)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1964.

Conferma, per il biennio 1964-65, del presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, recante norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il decreto 5 febbraio 1962 registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1962, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 141;

Ritenuta l'opportunità di confermare, per il biennio 1964-65 il dott. Bonaventura Tecchi a presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni, di cui agli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;

Decreta:

Il dott. Bonaventura Tecchi è confermato, per il biennio 1964-65, presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 74

(4079)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1964.

Disposizioni per l'attuazione dell'ammasso dei suini da macello.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerata la necessità di promuovere e incoraggiare la raccolta, macellazione, lavorazione, conservazione e vendita collettiva dei suini da macello, onde sostenerne il prezzo ed agevolarne il collocamento sul mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente la concessione ad enti ed associazioni agricole di contributi nelle spese di gestione dell'ammasso, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonchè di contributi negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Ritenuto che, data l'onerosità dell'iniziativa sia per quanto riguarda le spese di gestione che per quelle inerenti ai costi di finanziamento, si rende necessario assistere l'iniziativa medesima con contributi statali nelle spese di gestione nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Ritenuto che, nel caso, sussistano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961 con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge n. 454;

Ritenuta l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che operi con unità di indirizzo e di manovra in tutto il territorio nazionale e che dia le necessarie garanzie nella buona riuscita dello ammasso medesimo;

Vista la domanda dell'Associazione italiana allevatori intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario del bestiame suddetto;

Ritenuta l'idoneità dell'Associazione suddetta allo svolgimento delle operazioni di cui sopra, trattandosi di ente che risponde ai requisiti indicati nelle considerazioni che precedono e che ha dato sicura prova di capacità organizzativa nel settore zootecnico;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Associazione italiana allevatori intesa ad ottenere, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo nelle spese di gestione e negli interessi di finanziamento per la esecuzione dell'ammasso volontario dei suini da macello e delle conseguenti operazioni di macellazione, lavorazione, conservazione e vendita del prodotto, fino al limite di 50.000 capi prodotti e conferiti da agricoltori, singoli od associati, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Le condizioni generali in base alle quali l'ente gestore regolerà le operazioni di ammasso, compreso i limiti di peso dei suini oggetto di conferimento, nonchè i rapporti fra ente gestore e conferente, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e s'intendono accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Per la gestione del prodotto ammassato, l'Associazione italiana allevatori è autorizzata ad avvalersi dell'opera delle Associazioni provinciali allevatori e di altri organismi di produttori agricoli, nonchè di attrezzature di enti o privati, da esse riconosciuti idonei alla raccolta ed alla lavorazione del bestiame.

Art. 3.

All'atto del conferimento sarà corrisposto ai conferenti, ove essi ne facciano richiesta, un anticipo sul prezzo di vendita nella misura di L. 320 per ogni chilogrammo a peso vivo del bestiame conferito.

Art. 4.

Sono concessi all'Associazione italiana allevatori:

a) un contributo fino al 90 % nelle spese di gestione per l'ammasso dei suini da macello, e cioè nelle spese generali e di amministrazione, pesatura, macellazione, facchinaggi e trasporti, refrigerazione, conservazione in frigo e vendita. Qualora per la situazione di mercato occorra provvedere al congelamento del prodotto, potrà essere concesso anche un contributo fino al 90 % nelle spese relative alle operazioni di congelamento e stivamento delle mezzene, lavorazione e preparazione del prodotto congelato, le quali spese sono determinate in L. 108 per ogni chilogramma di prodotto congelato;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale preso a prestito e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi ragione, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla effettiva durata dell'operazione sempre nella misura massima del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei suddetti contributi non potrà superare l'importo di L. 750 milioni. Qualora l'assegnazione delle suddette percentuali, in relazione alla effettiva entità delle spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, le percentuali dei contributi di cui alla lettera *a*) saranno ridotte in misura tale da contenere l'erogazione dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di L. 750.000.000.

Art. 5.

Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 4 l'ente gestore deve:

a) fornire entro la data del 30 giugno 1965 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi atti a stabilire il costo per quintale distintamente per tutte le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione, contro il furto ed altri rischi; pesatura, macellazione, facchinaggi e trasporti, refrigerazione e conservazione in frigo e vendita;

b) fornire la dimostrazione dei quantitativi di prodotto congelato, qualora si sia verificata l'ipotesi contemplata nella seconda parte del comma *a*) del precedente art. 4;

c) sottoporre all'approvazione del Ministero della agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese a carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso;

d) dimostrare a mezzo di estratti conto, rilasciati dall'Istituto finanziatore, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione degli acconti ai conferenti;

e) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi del bestiame da ciascuno conferiti, distinti per località di raccolta, nei quali deve essere indicato il peso vivo di ciascun capo di bestiame.

Art. 6.

In base agli elementi e documenti forniti dall'ente gestore ai sensi del precedente art. 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, trascorsi due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, potrà concedere all'ente gestore acconti fino alla misura massima di L. 15 per ogni chilogramma a peso vivo di bestiame conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti con la indicazione del numero dei capi conferiti e del relativo peso vivo.

In tal caso l'ente gestore deve assumere formale impegno che l'ammontare complessivo dei contributi da erogare sarà contenuto entro il su indicato limite di spesa di L. 750 milioni e che l'eventuale eccedenza sarà assunta a suo carico.

Art. 8.

A chiusura della gestione dell'ammasso, l'ente gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati il numero dei suini conferiti ed il loro peso, la quantità in carni venduta, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri per interessi, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 9.

Sul cap. 142/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il periodo 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 è assunto l'impegno di lire 750.000.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1964
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 135

(3980)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1965.

Autorizzazione alla Banca Arditi Galati, con sede in Presicce (Lecce), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia d Lecce.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca Arditi Galati, con sede in Presicce (Lecce);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Arditi Galati, con sede in Presicce (Lecce), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Presicce, Tricase, Spongano, Salve, Castrignano del Capo, Nociglia, Acquarica del Capo, Andrano, Diso, Surano, Morciano di Leuca, Patù, Gagliano del Capo e Botrugno, tutti in provincia di Lecce.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Arditi Galati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(3957)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1965.

Sostituzione di un membro esperto in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, lettera *b*) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Lucca in sostituzione dell'avv. Carlo Delle Sedie dimissionario;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Il sig. Alessandro Piercecchi è nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Lucca in sostituzione dell'avv. Carlo Delle Sedie.

Roma, addì 29 maggio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4007)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio Cooperative Commissionario », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 maggio 1965, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio Cooperative Commissionario », con sede in Milano, composto dai signori:

Fertilio dott. Ferruccio, presidente;

Tancredi dott. Giuseppe, Riccò Annibale, Zenella Celso e Gorla rag. Giovanni, membri.

(3892)

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edile Bolognese « C.E.B. », con sede in Molinella (Bologna), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1965 il dott. Gastone Casadei è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza, della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edile Bolognese « C.E.B. », con sede in Molinella (Bologna), in sostituzione del dott. Rosario Piro, dimissionario.

(3888)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola « Consociazione Cantine Sociali Asti-Nord », con sede in Piovà Massaia - frazione Gallareto (Asti).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola « Consociazione Cantine Sociali Asti-Nord », con sede in Piovà Massaia, frazione Gallareto (Asti), costituita in data 23 gennaio 1958, per atto del notaio dott. Achille Serra, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi, il prof. Giacinto Occhionero.

(4043)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia della lingua italiana » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di Storia della lingua italiana, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica Italiana.

(4060)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Amedeo d'Aosta » in Bari, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 33856/S-Div. 2ª dell'11 gennaio 1965, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Amedeo d'Aosta » di Bari, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 1.210.000, in titoli di Stato, fatta dai coniugi Mario Nuzzolese e Teresa Bellomo per un premio annuo della bontà, da istituirsi presso la predetta scuola, da intitolarsi al nome di « Vinia Nuzzolese ».

(3938)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1965, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla « Attrezzature Carburanti A.C. - S.p.A. » avverso il decreto ministeriale in data 19 giugno 1958, con il quale venne imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla sede stradale della via Aurelia nel percorso compreso nella provincia di Genova.

(3937)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Fano località Fenile (Pesaro Urbino)

Con decreto ministeriale 13 maggio 1965, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 11 settembre 1954, 31 ottobre 1955, 21 luglio 1956 e 14 luglio 1957, fino a nuova disposizione, nella zona di Fano, località Fenile (Pesaro Urbino) della superficie di ettari 180 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 11 settembre 1954, viene revocato.

(4005)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 81-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati nove punzoni recanti il marchio d'identificazione « 81-VI », à suo tempo assegnato alla ditta Bosio Antonio, con sede in Bassano del Grappa (VI), via Jacopo Da Ponte, n. 58.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei sette analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(3981)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 140-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 140-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Lenti Paolo, con sede in Valenza (Alessandria), via Carducci, n. 11.

(3983)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 7 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,80	624,88	624,83	624,75	624,77	624,90	624,80	624,77	624,80
$ Can.	577,62	577,75	577,20	577,75	577,20	577,77	577,65	577,85	577,90	577,50
Fr. Sv.	144,15	144,12	144,12	144,21	144,13	144,12	144,17	144,15	144,11	144,19
Kr. D.	90,22	90,22	90,23	90,23	90,20	90,23	90,33	90,22	90,21	90,22
Kr. N.	87,36	87,38	87,38	87,38	87,40	87,39	87,395	87,35	87,38	87,35
Kr. Sv.	121,17	121,10	121 —	121,10	121 —	121,09	121,13	121,15	121,09	121,25
Fol.	173,34	173,34	173,33	173,32	173,30	173,33	173,40	173,35	173,34	173,30
Fr. B.	12,58	12,59	12,5885	12,5875	12,585	12,59	12,59	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,50	127,52	127,52	127,52	127,54	127,52	127,52	127,51
Lst.	1745,33	1745,75	1745,70	1745,85	1745,25	1745,80	1745,80	1745,70	1745,80	1745,75
Dm. occ.	156,38	156,35	156,32	156,15	156,30	156,36	156,18	156,40	156,35	156,43
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,195	24,25	24,15	24,12	24,196	24,19	24,20	24,20
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,78	21,88	12,78	21,765	21,79	21,79	21,79

Media dei titoli del 7 giugno 1965

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	104,10
Redimibile 3,50 % 1934	98,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,865
1 Dollaro canadese	577,70
1 Franco svizzero	144,19
1 Corona danese	90,28
1 Corona norvegese	87,387
1 Corona svedese	121,115
1 Fiorino olandese	173,36
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,53
1 Lira sterlina	1745,825
1 Marco germanico	156,165
1 Scellino austriaco	24,199
1 Escudo Port.	21,772

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali, nei Convitti «S. Pellico» di Ala, «D. Alighieri» di Gorizia

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i Convitti nazionali;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti di studio presso il Convitto «S. Pellico» di Ala;

Veduto il regio decreto-legge 18 marzo 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti di studio presso il Convitto «D. Alighieri» di Gorizia;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio:

a) novantasette posti ordinari, da godersi presso i Convitti nazionali;

b) sette posti presso il Convitto «S. Pellico» di Ala, riservati ad alunni della Venezia Tridentina, che abbiano titolo per frequentare la scuola media ed il ginnasio statali;

c) diciassette posti presso il Convitto «D. Alighieri» di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia che abbiano titolo per frequentare le scuole statali di istruzione secondaria.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che siano cittadini italiani, che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1965.

Dal requisito dell'età indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che siano convittori dei Convitti nazionali dei Convitti «S. Pellico» di Ala, «D. Alighieri» di Gorizia, e alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri Convitti.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di militari e civili morti in guerra e a causa della guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra e ai figli dei decorati al valore. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti Organi.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice e corredata di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, divisione 5ª), entro il 15 luglio 1965.

Nella domanda di ammissione al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, potranno essere segnalati, a titolo puramente indicativo, almeno cinque convitti nazionali.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

La mancanza di uno o più dei documenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) del presente articolo, importa l'esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1964-65 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria ecc.);

h) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1964-65, e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 3.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo elenco in doppia copia.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni convittori dei convitti nazionali, dei Convitti «S. Pellico» di Ala, «D. Alighieri» di Gorizia, sono dispensati dal presentare i domuenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), del precedente art. 5; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal rettore del convitto.

Art. 7.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede assegnatagli o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio, ne godranno sino al compimento degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 28 maggio 1965

p. Il Ministro: BADALONI

Concorso a posti gratuiti di studio negli Istituti pubblici di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto n. 2392, del 1929;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Considerato che lo stanziamento sul cap. 102 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53 fu, tra l'altro, aumentato per la istituzione di nuovi posti gratuiti in favore dei profughi giuliani e dalmati;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito il concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei sottoindicati Istituti di educazione femminile;

a) undici posti presso gli Educandati femminili dello Stato;

b) un posto presso il Conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia;

c) un posto presso l'Istituto « Beata Vergine Maria » di Vicenza;

d) tre posti presso il Conservatorio « S. Maria degli Angeli » di Firenze;

e) sei posti presso il Conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, riservati in primo luogo, alle giovanette del comune di Barga, e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, e degli altri comuni della Garfagnana;

f) sette posti presso il Conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, riservati ad alunne orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità;

g) sei posti presso il Convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate che abbiano conseguito la licenza elementare.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che siano cittadine italiane, che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 31 dicembre 1965.

Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensate le concorrenti che siano già alunne convittrici in Istituti pubblici di educazione femminile o alunne beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero in altri istituti.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati ed invalidi di guerra e alle figlie di decorati al valore. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Le orfane di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di prefenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti Organi.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, divisione 5ª), entro il 15 luglio 1965.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

La mancanza di uno o più dei documenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) del presente articolo, importa l'esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1964-65 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibi, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa. Detto certificato, per le partecipanti al concorso a sei posti riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate, può essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunna;

g) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolstiche, libri scolastici, cancelleria ecc.). Detto documento non è richiesto per le concorrenti ai posti gratuiti di cui alla lettera *g*) dell'art. 1;

h) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1964-65, e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

i) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 3.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

Le concorrenti che siano alunne convittrici in istituti pubblici di educazione o beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri istituti, sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), del precedente art. 5; debbono, però, dimostrare la loro qualità di convittrici con un certificato rilasciato dalla direttrice dell'Istituto.

Art. 7.

Decade da ogni diritto la vincitrice che non accetti il beneficio o la sede destinatale o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissato per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne alle quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 28 maggio 1965

p. Il Ministro: BADALONI

Concorso a posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali, e negli Istituti pubblici di educazione femminile, nei Convitti « N. Sauro » di Trieste, « F. Filzi » di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia e ad alunni profughi giuliani e dalmati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, art. 8;

Veduto il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184 e successive norme integrative ed estensive;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi nazionali, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio:

a) concorso a sessantatre posti presso i Convitti nazionali e gli altri Istituti pubblici di educazione femminile, riservato ad alunni ed alunne delle scuole elementari e secondarie;

b) concorso a undici posti presso il Collegio « N. Sauro » di Trieste, riservato ad alunni delle scuole secondarie;

c) concorso a ventidue posti presso il Collegio « F. Filzi » di Gorizia, riservato ad alunni delle scuole secondarie.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta e che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1964-65.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli alunni meritevoli e bisognosi della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto sovranità o amministrazione della Jugoslavia, purchè non abbiano superato il 16° anno di età alla data del 1° ottobre 1965.

Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che siano convittori dei Convitti nazionali o di altri Istituti di educazione o alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri istituti.

Art. 4.

L'appartenenza alle categorie sopra indicate dovrà essere comprovata:

a) per gli alunni della Venezia Giulia, con certificato rilasciato dal comune di residenza;

b) per gli alunni profughi della Venezia Giulia e Dalmazia, mediante attestato rilasciato dal comitato provinciale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Art. 5.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, divisione 5ª) entro il 15 luglio 1965.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1964-65 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con la indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. A, B, C, complementare, patrimonio), dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato potrà essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio, o di borsa di studio da parte di questo Ministero nell'anno scolastico 1964-65 e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere b), d), e), f) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

La mancanza di uno o più dei documenti indicati nelle lettere c), d) e), del presente articolo importa l'esclusione dal concorso.

Art. 7.

I concorrenti che siano già alunni convittori nei Convitti nazionali ed in altri Istituti pubblici di educazione femminile o nei Convitti « N. Sauro » di Trieste e « F. Filzi » di Gorizia, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), f), del precedente art. 6; devono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal capo dell'istituto.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in doppia copia.

Art. 8.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede assegnatagli o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere il collegio sono a carico del concorrente.

Art. 10.

Gli alunni ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 28 maggio 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Concorso a posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali ed in altri Istituti di educazione, riservato a particolari categorie di alunni delle scuole secondarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Veduto il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184 e successive norme integrative ed estensive;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato dalla legge 15 giugno 1959, n. 430;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso nazionale, per titoli, per il conferimento di nove posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali e negli altri Istituti di educazione.

Art. 2.

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni, maschi e femmine, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta e che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1964-65.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli alunni appartenenti ad una delle categorie assistibili sotto indicate, purchè non abbiano superato il sedicesimo anno di età alla data del 1° ottobre 1965:

a) orfani di guerra, o per cause di guerra, o per la lotta di liberazione;

b) figli di dispersi in conseguenza di eventi bellici;

c) figli di grandi invalidi e di grandi mutilati di guerra forniti di pensione di 1ª categoria e dell'assegno di superinvalidità;

d) orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli enti locali;

e) figli di rimpatriati dall'estero o dall'Africa ex italiana o profughi dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia ex italiana, o da Briga o da Tenda;

f) studenti minorati di guerra;

g) sinistrati che abbiano subito notevoli danni a causa della guerra o di alluvioni;

Dal requisito dell'età, indicato nel primo comma del presente articolo, sono dispensati i candidati che siano convittori dei Convitti nazionali o di altri Istituti di educazione o alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri istituti.

Art. 4.

L'appartenenza alle categorie sopracitate dovrà essere comprovata:

a) per gli orfani di guerra o per cause di guerra o per la lotta di liberazione, con una dichiarazione rilasciata dal comitato provinciale per gli orfani di guerra, dalla quale risulti che il concorrente è orfano di guerra o per cause di guerra o per la lotta di liberazione;

b) per i figli di dispersi per effetto di eventi bellici, mediante attestato rilasciato dal competente ufficio comunale;

c) per i figli di grandi invalidi o grandi mutilati di guerra, mediante certificato rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale per mutilati ed invalidi di guerra;

d) per gli orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, mediante attestato rilasciato dalle relative Amministrazioni;

e) per i figli rimpatriati dall'estero, dall'Africa ex italiana, da Briga o da Tenda, mediante attestato della competente Prefettura;

f) per i profughi dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia ex italiana, mediante attestato rilasciato dal comitato provinciale dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia;

g) per gli studenti minorati di guerra, mediante certificato rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

h) per i sinistrati, mediante certificato rilasciato dalla competente Intendenza di finanza, se trattasi di danni a beni mobili, dal competente Ufficio provinciale delle Genio civile, se trattasi di danni a beni immobili.

In detto certificato dovrà essere indicata l'entità del danno subito, l'avvenuto accertamento e la misura dell'eventuale risarcimento.

Art. 5.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, Divisione V) entro il 15 luglio 1965.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) certificato di nascita;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dallo ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) pagella dell'anno scolastico 1964-65 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie;

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione dei componenti la famiglia stessa;

e) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile cat. *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato per i profughi può essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana dell'alunno;

g) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio, o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1964-65, e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

h) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

i) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

La mancanza di uno o più dei documenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), del presente articolo importa l'esclusione dal concorso.

Art. 7.

I concorrenti che siano già alunni convittori, nei Convitti nazionali ed in altri Istituti di educazione, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*),

del precedente art. 6; devono, però, dimostrare la loro qualità di convittori con un certificato rilasciato dal capo dello istituto.

Art. 8.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede assegnatagli o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 9.

Le spese di viaggio per raggiungere il collegio sono a carico del concorrente.

Roma, addì 28 maggio 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

(3896)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di diciassette posti di operaio comune (famiglio) nelle Scuole di polizia, indetto con decreto ministeriale 18 novembre 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1965, registro n. 3 Interno, foglio n. 16, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per il conferimento di diciassette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle Scuole di polizia;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del suddetto concorso, ai sensi dell'art. 6, primo e secondo comma, del decreto ministeriale sopra richiamato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per diciassette posti di operaio comune (famiglio) nelle Scuole di polizia, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Zanda dott. Efisio, vice prefetto, direttore della Divisione personale di pubblica sicurezza.

Componenti:

Mignone dott. Giuseppe, direttore di ragioneria di 1ª classe;
Maldari dott. Giovanni, direttore di sezione;
Carta avv. Cesare, direttore di sezione;
Coletta dott. Liberatore, direttore di sezione.

Il dott. Paolo Sarullo, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del suddetto concorso, quali membri aggiunti, con voto consultivo, per la valutazione comparativa dei requisiti attitudinali degli aspiranti, di cui agli articoli 8, 9 e 10 del bando del concorso stesso, i signori:

Sieni Augusto, colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in servizio presso l'Accademia del Corpo;

Forleo Luigi, tenente colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in servizio presso la Scuola allievi guardie del Corpo, in Roma.

Ai componenti e al segretario della Commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1965

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1965
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 188. — DISTEFANO

(3971)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 12 del 21 aprile 1965, parte seconda, è pubblicato il decreto ministeriale 29 settembre 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

(3969)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a settantatre posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1964.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a settantatre posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 22 maggio 1964, avranno luogo in Roma, nei locali dell'Istituto superiore P.T., viale Trastevere n. 189, alle ore otto e trenta antimeridiane dei giorni 1, 2 e 3 luglio 1965.

(4059)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad otto posti di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

In relazione all'art. 10 del decreto ministeriale 00/33302 del 1° ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 173 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 7 novembre 1964, con il quale è stato indetto il concorso di cui sopra, si comunica che la prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma, presso la sede del Cral dei Monopoli di Stato, via Ascianghi n. 4-6, il giorno 30 giugno 1965, alle ore 9.

(4058)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 15 marzo 1965, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20, 21 e 22 luglio 1965, con inizio delle singole prove alle ore 8 di ciascun giorno.

(3970)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1/7356 del 23 marzo 1964, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami, alle condotte ostetriche vacanti al 30 novemebre 1963;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata a conclusione di detti lavori in seduta del 12 maggio 1965;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visto gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso nelle premesse indicato, con votazione su 120;

1. Farina Maria	punti	71,292	su 120
2. Polonioli Giovanna	»	66,466	»
3. Uberti Carolina	»	65,881	»
4. Cassavago Rosa	»	65,306	»
5. Conti Clara	»	64,736	»
6. Braga Virginia	»	63,984	»
7. Tomasoni Ismene	»	63,511	»
8. Bortolomucci Anna Maria	»	61,812	»
9. Bertozzi Giovanna	»	61,646	»
10. Pezzoli Innocenza	»	60,843	»
11. Molinari Severina	»	59,448	»
12. Vaira Bartolomea	»	58,812	»
13. Noci Martina	»	58,270	»
14. Bertuzzi Angela	»	57,782	»
15. Dusina Emilia	»	57,703	»
16. Palini Domenica	»	57,528	»
17. Palini Delfina	»	56,941	»
18. Pedersoli Guglielmina	»	56,451	»
19. Vianelli Teresa	»	56,062	»
20. Fada Marisa	»	55,800	»
21. Migliorati Pierina	»	53,707	»
22. Amadori Maria Teresa	»	53,237	»
23. Ferrari Regina	»	53,218	»
24. Angeloni Elisabetta	»	53,155	»
25. Franzoni Brigida	»	52,014	»
26. Morandini Ottavia	»	51,862	»
27. Crippa Enrica	»	51,096	»
28. Mometti Alessandra	punti	50,781	su 120
29. Pacacuzzi Alma	»	48,920	»
30. Bodini Lucia	»	48,030	»
31. Celsi Anastasia	»	46,625	»
32. Gerevini Maria	»	44,505	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione delle vincitrici.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 21 maggio 1965

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria delle trentadue candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963;

Tenuti presenti l'ordine di graduatoria delle candidate idonee e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuna di esse;

Dato atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è avvenuta col precedente citato decreto e che non ricorrono condizioni per l'applicazione di quella sulla preferenza assoluta;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicata

1) Farina Maria: Rodengo Saiano;
2) Polonioli Giovanna: Darfo;
3) Uberti Carolina: Lavenone;
4) Cassavago Rosa: Cortefranca;
5) Conti Clara: Edolo;
6) Braga Virginia: Gianico;
7) Tomasoni Ismene: Tavernole S.M.;
8) Bartolomucci Anna M. Pertica Bassa.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 21 maggio 1965

Il medico provinciale: RAFFO

(3951)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.